

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'IFRIC 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

32, come già specificato nel terzo considerando del regolamento (CE) n. 2237/2004 che adotta lo IAS 32.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

- (5) La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che l'interpretazione IFRIC 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili* soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

considerando quanto segue:

- (6) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 ⁽²⁾ della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

- (7) La modifica entra in vigore, a titolo eccezionale, per l'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005 o dopo tale data, ossia in un momento precedente alla pubblicazione del presente regolamento. L'applicazione retroattiva è giustificata, in via eccezionale, in modo da consentire alle cooperative di preparare i conti in conformità con lo IAS 32, come interpretato dall'IFRIC 2, ed è altresì giustificata dal fatto che le imprese interessate potevano legittimamente attendersi una tale applicazione già al momento dell'adozione dello IAS 32.

- (2) Il 17 dicembre 2003 l'International Accounting Standard Board («IASB») ha pubblicato il principio contabile internazionale («IAS») 32 rivisto *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*. Lo IAS 32 stabilisce i principi fondamentali per classificare gli strumenti come passività o titoli di capitale ed è stato adottato il 29 dicembre 2004 dalla Commissione europea mediante il regolamento (CE) n. 2237/2004 della Commissione ⁽³⁾.

- (3) In seguito a discussioni bilaterali con i rappresentanti del settore delle cooperative e a causa di una richiesta da parte della Commissione, lo IASB ha invitato il suo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) a elaborare un'interpretazione al fine di facilitare l'applicazione dello IAS 32 rivisto.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

- (4) L'interpretazione IFRIC 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili* è stata pubblicata il 25 novembre 2004. Essa chiarisce che la classificazione delle quote sociali come passività finanziarie o come titoli di capitale dipende dalle caratteristiche di dette quote, in particolare dalle modalità di rimborso. La data di applicazione effettiva di tale interpretazione è la stessa di quella dello IAS

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 211/2005 (GU L 41 dell'11.2.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 393 del 31.12.2004, pag. 1.

è inserito il testo dell'interpretazione IFRIC 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili*, che figura nell'allegato del presente regolamento.